

Comune di Vische

Città Metropolitana di TORINO

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO**

(ai sensi dell'art. 8 del CCNL "Funzioni Locali" 2016-2018 del 21.05.2018)

relativo ai criteri di utilizzo del fondo 2020

per il personale non dirigente del Comune di Vische



SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

Premesso che:

- a) in data 24/11/2020, con deliberazione di Giunta comunale n. 28, sono stati fornite alla trattante le direttive per la contrattazione decentrata integrativa 2020;
- b) in data 3/12/2020, con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 17, è stata costituito il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Vische per l'utilizzo delle risorse finanziarie 2020;
- c) in data 3/12/2020 è stata sottoscritta la pre intesa;
- d) con deliberazione di G.C. n. 30/2020 è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto definitivo

In data 10/12/2020, alle ore 10,20 in forma telematica, ha avuto luogo l'incontro tra:

- 1. DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA**, nella persona del Presidente:
IL SEGRETARIO COMUNALE: VITERBO Eugenio
MEMBRO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: BARO EMANUELA
- 2. DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:**
LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA, composta dai sigg.:
BARO Claudia
LE STRUTTURE TERRITORIALI, composte dai sigg.:
CGIL FP - TORSELLO Consuelo
UIL FPL - OSELLA Paolo

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono l'ipotesi, ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 21 Maggio 2018, l'allegato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Vische per l'utilizzo delle risorse finanziarie 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE PUBBLICA

Eugenio Viterbo
Baro Emanuela

LA DELEGAZIONE SINDACALE

Claudia Baro RSD
Consuelo Torsello F.I. CGIL
Paolo OSELLA FP UIL



INDICE

FP UIL

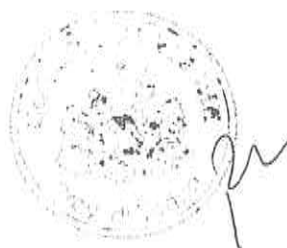
ART. 1 – Campo di applicazione, efficacia, durata pag. 4

ART. 2 – Disciplina delle risorse decentrate pag. 4

ART. 3 – Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate pag. 5

ART. 4 – Integrazione criteri e modalità della progressione economica orizzontale pag. 5

ART. 5 – Clausole programmatiche e finali pag. 6



A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

PREMESSA

Nelle more dell'approvazione della Contrattazione Nazionale, ritenuto di dover comunque procedere alla contrattazione decentrata a livello di Ente per la definizione dell'utilizzo del fondo di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018, per l'anno 2020, viene concordato quanto segue:

ART. 1

Campo di applicazione, efficacia e durata

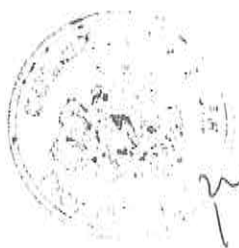
Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Vische e ha per oggetto la definizione, per l'anno 2020, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, nonché le ulteriori integrazioni dei criteri per l'attribuzione della progressione economica orizzontale.

ART.2

Disciplina delle risorse decentrate

Il fondo risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori di ente, determinato dal Comune ai sensi del vigente CCNL (artt. 67 e 68) e delle norme di legge che regolano la materia, è quantificato per l'anno 2020 in **€ 8.573,22**, al netto delle decurtazione prevista dalla vigente normativa e delle risorse già destinate alle posizioni organizzative relative ad annualità precedenti.

L'importo complessivo delle risorse decentrate per l'anno 2020 è riportato nell'**Allegato A**).



ART. 3

Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate

Le risorse finanziarie così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina dell'art 68 del CCNL del 21/05/2018.

Le risorse annualmente determinate (al netto delle risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali e alle indennità di comparto) sono, pertanto, destinate per:

- a) corrispondere i compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, secondo la disciplina dell'art 6 del CCDI del 4/3/2009;
- b) corrispondere i compensi per l'esercizio di compiti di responsabilità del personale di Cat. B, C, D attribuite con atto formale dell'Ente, secondo la disciplina dell'art 7 del CCDI del 4/3/2009;
- c) corrispondere le indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, disagio, determinate secondo la disciplina degli artt. 4 e 5 del CCDI sottoscritto il 4/3/2009;
- d) prevedere le risorse di cui agli art. 67, comma 2, lettera g), del CCNL 21/05/2018, finalizzate all'erogazione di compensi previsti da disposizioni di legge;
- e) corrispondere i compensi destinati alla performance individuale (art. 68, comma 2, lettera b); finanziare l'istituto di nuove progressioni economiche orizzontali all'interno della categoria, disciplinate dall'art. 16 del CCNL 21/05/2018, rispettando i criteri e le modalità stabilite dal protocollo d'intesa vigente in materia, con le integrazioni riportate al successivo art 4.

La ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2020 sono riportate nell'**Allegato B)**.

ART. 4

Integrazione criteri e modalità della progressione economica orizzontale

Per lo svolgimento della selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, che avranno decorrenza dal 01/01/2020, si seguono gli indirizzi forniti dalla Giunta comunale (con deliberazione n. 28 del 24/11/2020), compatibili con l'art. 16 del CCNL del 21/05/2018:

- le progressioni economiche, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, sono riconosciute, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti;
- le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi;
- gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67. Tali oneri sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità;
- ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi;
- l'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo 21 che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie;



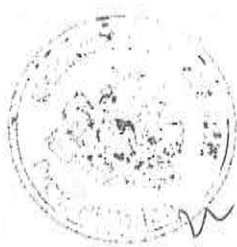
- l'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica.

ART. 5

Clausole programmatiche e finali

- Per quanto non previsto dal presente contratto e in quanto compatibili con i suoi contenuti, nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute, si rimanda alle norme vigenti.

Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.



E. P.

[Signature]

[Signature]

[Signature]